

GUIDA PRATICA SULL'ACQUISTO DI AUTOVETTURE E SUL LORO ADATTAMENTO

Per quanto riguarda l'argomento "AUTOMOBILI", strumento indispensabile per garantire la mobilità alle persone con disabilità, dobbiamo distinguerlo in tre settori diversi:

- 1)- **l'acquisto dell'autovettura**
- 2)- **il suo, eventuale, adattamento per renderla utilizzabile dal disabile.**
- 3)- **agevolazioni fiscali.**

Tanto per cambiare la normativa è abbastanza complessa e prevede l'entrata in scena di diversi soggetti (Regione, Agenzia Entrate, AAS, Motorizzazione Civile, Commissione Medica fino ai concessionari automobilistici e agli allestitori), ma è importante conoscerla bene perché ci sono **molte opportunità e agevolazioni** che sarebbe stupido non utilizzare.

Andiamo con ordine.

ACQUISTO DI UNA AUTOMOBILE DA PARTE DI PERSONA DISABILE

La persona disabile per l'acquisto di una autovettura ha diritto all'agevolazione dell'IVA al 4%, anziché al 22%.

Questo è un diritto anche se alle volte, come vedremo dopo, possono venire sollevate delle difficoltà.

Oltre a questo, alcuni marchi automobilistici, concedono, bontà loro, degli sconti sul prezzo di listino.

Una volta erano la Citroen e la FIAT, ma possono essere cambiati nel tempo.

Non vi resta che chiedere in concessionaria.

Tornando all'IVA la legge è chiarissima, però ancora succede che le concessionarie che devono applicare tale aliquota agevolata, richiedano impropriamente ulteriore documentazione rispetto a quanto contemplato dalle vigenti normative, nonostante come Associazione abbiamo già inviato loro lettera di chiarimenti (che trovate pubblicata in questo stesso sito).

E' bene quindi riassumere in modo semplice e schematico le principali norme così come definite dall'Agenzia delle Entrate.

Intanto l'agevolazione è applicabile sull'acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel e 150 kW se elettrici ogni quadriennio. (E' possibile il riacquisto prima dei 4 anni qualora il primo veicolo sia stato rubato o rottamato. Occorrerà presentare la denuncia di furto e la registrazione della "perdita di possesso" al PRA). L'IVA ridotta è applicabile anche all'acquisto contestuale di optional, alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile (anche se superiori ai citati limiti di cilindrata), alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l'adattamento.

L'aliquota ridotta si applica, inoltre, anche alle **riparazioni degli adattamenti**.

Inoltre, invece che la persona con disabilità, può beneficiare delle agevolazioni, il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali.

La documentazione che il disabile deve produrre per ottenere l'agevolazione IVA varia in dipendenza del tipo di disabilità.

Per esempio:

- per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione
- per il disabile psichico o mentale, è richiesto: il verbale di accertamento dell'handicap, emesso dalla Commissione medica dell'AAS derivante da disabilità psichica; il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento emesso dalla Commissione a ciò preposta

Per quanto ci riguarda distinguiamo tra i

disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, cui al famoso comma 3 dell'art 3 della Legge 104, per i quali **occorre il verbale di accertamento dell'handicap, emesso dalla Commissione medica dell'AAS, dal quale risulti che il soggetto sia "affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione"**. (Chi non dovesse trovare tale definizione sarebbe bene ripresentasse domanda per rifare la visita per la Legge 104, onde evitare intoppi burocratici che possono presentarsi).

Va inoltre presentata anche **una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non sia stato acquistato un analogo veicolo agevolato**.

Se il veicolo è intestato al familiare del disabile bisogna presentare anche l'ultima dichiarazione dei redditi dove risulti che egli è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto.

L'Iva agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, **alla riparazione degli adattamenti**, ai relativi acquisti di accessori e strumenti.

Mentre per le persone con ridotte o impedito capacità motorie (ma non affette da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni (Iva, ma anche Irpef, bollo e imposta di trascrizione come spiegato nel successivo capitolo) è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto.

Non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento.

Gli adattamenti devono sempre risultare nella carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Per i disabili titolari di patente speciale si considera "adattato" anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché sia così prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Quindi **per le agevolazioni IVA sugli acquisti dei veicoli effettuati dai disabili con ridotte capacità motorie, valgono le seguenti regole:**

- 1) l'acquisto può riguardare, oltre agli autoveicoli, anche motocarrozze, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile
- 2) il veicolo deve **essere adattato alla ridotta capacità motoria del disabile prima dell'acquisto** (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire)
- 3) l'Iva agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, alla riparazione degli adattamenti, ai relativi acquisti di accessori e strumenti.

I disabili con ridotte o impedito capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) per ottenere l'agevolazione devono presentare la seguente **documentazione:**

1)- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non sia stato acquistato un analogo veicolo agevolato.** (Salvo che il veicolo precedente non sia stato rubato o rottamato)

- **fotocopia della patente di guida speciale**, o fotocopia del foglio rosa “speciale”
- (solo per l’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l’acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso).
- **fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi** prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria
- **copia della certificazione di handicap o di invalidità** rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni.

Però attenzione, perché se sulla patente posseduta sono indicati i codici degli adattamenti prescritti dalla Commissione Medica NON è più necessario presentare questa certificazione di handicap (che contiene dati sensibili che non c’è motivo di divulgare) **essendo sufficienti le indicazioni contenute sulla patente (Decreto MEF del 13 gennaio 2022).**

Obblighi del Concessionario

Per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, il concessionario o l’impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, o che effettua prestazioni di servizio, deve **emettere fattura** con l’annotazione che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97, ovvero della legge n. 342/2000 o della legge 388/2000.

Per la vendita di accessori o per le prestazioni eseguite da officine, è sufficiente menzionare la legge n. 449/97.

La comunicazione va trasmessa all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’acquisto

ADATTAMENTO DI UNA AUTOMOBILE PER UNA PERSONA DISABILE

La Commissione Medica stabilisce, in base alla disabilità riscontrata, quali adattamenti debbano essere apportati all’autoveicolo per renderlo idoneo alla guida.

Ovviamente deve esserci una permanente impossibilità di deambulazione chiaramente indicata dall’attestazione dello stato di handicap (legge 104/92) oppure dal certificato di invalidità civile (legge 118/71).

Tali adattamenti, sotto forma di codici, sono riportati anche sulla Patente Speciale.

Si tratta di costi davvero non indifferenti a causa di una produzione di “nicchia” e, probabilmente, anche di situazioni di quasi monopolio, così come è un po’ tutto nel mondo degli ausili per le disabilità.

Inoltre sono ben poche le officine/carrozzerie idonee a tali delicate operazioni.

Nei nostri territori sono: **Bozzato** di Teglio Veneto, **Red Car** di Piasan di Prato, **Dal Bo** di San Vendemiano (TV) e **Olmedo** di Reana del Rojale, quest’ultimo limitatamente a piattaforme elevatrici, e forse qualcun altro.

Chiedete dei preventivi senza aspettarvi grandi differenze.

Per questo è opportuno approfittare dei contributi che vengono erogati a questo scopo.

Precisiamo che i veicoli adattati possono essere prodotti così già in serie o modificati appositamente dallo stesso rivenditore o altro installatore.

In ogni caso è richiesto il possesso della patente speciale (che può essere conseguita anche entro un anno dall'acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla perché minore, o perché impedito dall'handicap stesso.

Limite di cilindrata richiesti per le agevolazioni: 2.000 cc se a benzina, 2.800 cc se diesel, 150 kV se elettrici. Se si possiedono più auto, l'esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell'interessato.

Sostanzialmente esistono 2 contributi, uno del 20% dei costi in base all'art 27 della Legge 104/92, valido per tutti indipendentemente dal proprio reddito regionale ed uno, cospicuo ma legato al reddito ISEE e limitato agli adattamenti all'accesso al veicolo.

Contributo adattamento veicoli trasporto privato in base all'art 27 legge 104/92

Detto articolo recita:

"A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le **AAS locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida**, quale strumento protesico extra-tariffario, **nella misura del 20 per cento**, a carico del bilancio dello Stato."

Le domande devono essere presentate su apposita modulistica presso l'Azienda per l'assistenza sanitaria (AAS) competente per territorio allegando la **documentazione richiesta (autocertificazione di residenza, patente, libretto circolazione, fattura lavori sostenuti, dichiarazione che non è stato chiesto analogo contributo ad altri Enti).**

Questo contributo, NON cumulabile con quello regionale, spetta a tutti, indipendentemente dal reddito ISEE.

Contributo regionale per l'adattamento veicoli per l'accesso all'abitacolo.

È un contributo per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e anche per il conseguimento della patente (vedi la voce dedicata alla patente speciale in questo stesso sito), e viene concesso **solo per adattamenti finalizzati a consentire alla persona disabile di entrare e uscire dall'abitacolo per sedersi al posto di guida oppure essere trasportato in sicurezza** (quindi non per gli adattamenti alla guida).

E' riservato alle persone disabili permanentemente non deambulanti residenti in Regione

Il calcolo del contributo varia in relazione **all'ISEE del nucleo familiare** e alla tipologia della spesa ammessa secondo la seguente tabella:

	Acquisto nuovo/usato	Adattamento	Usato già adattato	Patente speciale
Spesa max ammissibile	18.000	20.000	18.000	1.500
Finanziamento della spesa con Isee fino a 11.000 euro	40%	95%	60%	95%
Finanziamento della spesa con Isee da 11.000 a 25.000 euro	20%	85%	40%	85%

Le domande devono essere presentate su apposita modulistica presso l'Azienda per l'assistenza sanitaria (AAS) competente per territorio.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

Possano usufruire delle agevolazioni fiscali:

- a) non vedenti e sordi;
- b) disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento riconosciuti articolo 3 comma 3 L. 104-92;
- c) **disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni riconosciuti a norma articolo 3 comma 3 L. 104-92;**
- d) **disabili con ridotte o impedito capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione"**

Una volta riconosciuta, l'esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l'interessato ripresenti l'istanza e invii nuovamente la documentazione.

Esenzione permanente bollo

La persona disabile con minorazione di tipo fisico/motorio ha diritto **all'esenzione permanente dal pagamento del bollo se il veicolo è adattato.**

L'agevolazione spetta anche se il veicolo non è adattato per l'"handicap grave".

Limite di cilindrata richiesti per l'esenzione pagamento bollo: 2.000 cc se a benzina, 2.800 cc se diesel, 150 kV se elettrici.

Se si possiedono più auto, l'esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell'interessato.

Per accedere a questi benefici è necessario **presentare la richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia**, allegando la seguente documentazione:

- **Copia della carta di circolazione** dalla quale risultano gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo.
- **Copia della patente speciale (non richiesta se il mezzo è adattato al trasporto).**
- Se necessario atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo. Se il disabile non è fiscalmente a carico di nessuno non deve presentare alcun documento e ha diritto comunque all'esenzione.
- **Copia del certificato di invalidità o di handicap**, rilasciato da una Commissione pubblica, ove sia indicato o si possa evincere che la disabilità comporta "ridotte o impedito capacità motorie permanenti"

Esenzione Imposta Trascrizione

L'**esenzione** dall'imposta di trascrizione **per la registrazione al PRA spetta per l'acquisto di auto sia nuove che usate** (non può essere riconosciuta ai disabili rientranti nella categoria dei sordi e dei non vedenti.)

Va richiesta direttamente al venditore del veicolo prima dell'acquisto.

IVA agevolata per l'adattamento di veicoli già posseduti

Solo per **l'adattamento di veicoli già posseduti** dai disabili l'IVA agevolata si applica indipendentemente dai citati limiti di cilindrata.

Vanno richiesti direttamente al venditore/adattatore prima dell'acquisto.

Detrazione IRPEF

Per la detrazione IRPEF non sono previsti limiti di cilindrata e spetta per un solo veicolo ogni quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro.

Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida.

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, o scegliere per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, se il primo veicolo beneficiato viene cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione o rubato.

È prevista la cointestazione della proprietà del veicolo solamente nel caso in cui ambedue i proprietari siano riconosciuti disabili in base alla L. 104-92.

Va richiesta ai CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale) in sede di compilazione dichiarazione dei redditi, allegando fattura di acquisto del veicolo e Certificato di handicap oppure altra certificazione rilasciato da una Commissione pubblica da cui risulti la ridotta o impedita capacità motoria

Limiti di due anni nelle cessioni

L'articolo 1 comma 37 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha stabilito che **in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse.**

La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Pertanto **se nei primi due anni si cede il veicolo si devono restituire i benefici ottenuti**, e comunque non si può accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali prima che siano trascorsi quattro anni dall'acquisto.

Inoltre:

Gratuità dei parcheggi.

Anche per quanto riguarda il parcheggio nelle zone a pagamento il decreto fa finalmente chiarezza. Infatti recita: **"ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati".**

E' appena il caso di rilevare che la disposizione potrebbe causare contenzioso o conflittualità nei casi in cui le aree di parcheggio, custodite o meno, siano oggetto di convenzione fra società private ed enti pubblici.

Il nuovo Codice della Strada ha recentemente innalzato l'importo delle sanzioni per l'indebita occupazione degli stalli riservati, portandola da un minimo di 330€ ad un massimo di 990€. Rimane, inoltre, in vigore la norma che prevede la decurtazione di due punti sulla patente. Analoghe sanzioni per chi, pur essendo in possesso del contrassegno ne fa un uso indebito.

Buoni motivi per chiamare subito la Polizia Municipale ad intervenire.